



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

pd punto
impresa
digitale

il tuo punto digitale

BANDO

SVILUPPO ONLINE 2026

Sommario

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Ambiti di intervento	3
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo	3
Articolo 4 - Requisiti dei soggetti beneficiari	3
Articolo 5 – Soggetti destinatari del contributo	4
Articolo 6 – Fornitori dei servizi	5
Articolo 7 – Spese ammissibili e tempistiche del progetto	5
Articolo 8 - Normativa europea di riferimento	6
Articolo 9 – Cumulo	7
Articolo 10 – Presentazione della domanda	7
Articolo 11 – Valutazione delle domande e formazione della graduatoria	8
Articolo 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo	9
Articolo 13 – Conclusione del progetto, fatture e pagamento spese	11
Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi	11
Articolo 15 – Cause di non ammissibilità e decadenza dal contributo	12
Articolo 16 – Controlli	12
Articolo 17 – Rinuncia al contributo	12
Articolo 18 – Responsabile unico del procedimento (RUP)	13
Articolo 19 – Informativa trattamento dei dati personali	13
Articolo 20 – Trasparenza	14
Articolo 21 – Analisi e verifica risultati	14
Articolo 22 – Ulteriori informazioni	15
Articolo 23 – Ricorsi	15
Appendice	16

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento - di seguito anche Camera di Commercio - attraverso il proprio "Punto Impresa Digitale" (PID), ha come obiettivo quello di favorire l'innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede nel territorio provinciale attraverso il sostegno delle iniziative volte alla digitalizzazione per sviluppare e migliorare il posizionamento dell'impresa online.
2. Nello specifico, l'iniziativa "BANDO SVILUPPO ONLINE 2026", ha come obiettivo quello di sostenere in maniera concreta e puntuale i fabbisogni delle imprese con sede in provincia di Trento che intendono sviluppare la loro presenza online attraverso la creazione di siti web, e-commerce o strategie di digital marketing.
3. La Camera di Commercio intende inoltre potenziare gli strumenti di assesment per consentire alle imprese di aumentare la propria consapevolezza con riferimento alla loro maturità digitale.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

Il presente Bando finanzia, mediante la corresponsione di contributi a fondo perduto, gli interventi realizzati dalle imprese con sede in provincia di Trento per attività di formazione e/o consulenza inerenti la realizzazione o lo sviluppo di siti web e di sistemi di e-commerce, la loro integrazione con gli applicativi aziendali tra i quali il CRM, attività per l'ottimizzazione della presenza online (es. SEO), strategie di digital marketing compresi i social.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente Bando ammontano ad Euro 300.000,00 (Trecentomila/00).
2. Il contributo sarà pari al **70% delle spese ammissibili e rendicontate**, per un **importo massimo per singola impresa di Euro 3.000,00 (Tremila/00)**.
3. Per il progetto non è prevista una spesa minima.
4. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo esenzione prevista dalla normativa di settore ed espressamente dichiarata dall'impresa richiedente.
5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che presentino, **pena esclusione**, i seguenti requisiti:

- a) essere microimprese o piccole o medie imprese come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014¹;
 - b) avere sede legale in provincia di Trento;
 - c) non aver omesso il pagamento del diritto annuale camerale, ai sensi del Decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359;
 - d) risultare attive al Registro Imprese;
 - e) non trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria;
 - f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e seguenti (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - g) essere in regola con gli obblighi previsti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi del Decreto 30 gennaio 2005, n. 18 e successive modifiche;
 - h) aver assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture e/o contratti in essere con la Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento².
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti, pena esclusione:
- i. lettera a), alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - ii. dalla lettera b) alla lettera g), dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo;
 - iii. dalla lettera h) alla lettera i), dal momento della presentazione della rendicontazione fino a quello della liquidazione del contributo.

Articolo 5 – Soggetti destinatari del contributo

1. Destinataria del contributo è la singola impresa che può presentare una sola domanda.
2. In caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e valutata, soltanto la prima domanda valida pervenuta in ordine cronologico, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

3. È possibile presentare domanda di contributo per un progetto che rappresenti una **prosecuzione** di quello già finanziato con altri contributi promossi dalla Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 11, **descrivendo** in fase di domanda, in modo puntuale, **le fasi di prosecuzione e le differenze con quanto già realizzato e finanziato su altri Bandi**. Non verranno ammessi progetti che risultino essere già stati finanziati con precedenti Bandi.

Articolo 6 – Fornitori dei servizi

1. L'impresa per l'esecuzione delle attività di cui al presente Bando dovrà avvalersi **esclusivamente di uno o più fornitori di cui all' "Appendice" lettera a)**, del presente Bando.
2. L'attività dei fornitori di cui al punto 6., lettera a) dell'"Appendice" deve essere coerente con l'ambito di intervento di cui al precedente art. 2. Non sono ritenute coerenti attività consulenziali o formative generiche. **Per le imprese fornitrici iscritte al Registro Imprese rileva unicamente l'attività effettivamente dichiarata al Registro stesso. Non rilevano l'oggetto sociale né il codice ATECO.**
3. I fornitori delle imprese che hanno presentato domanda non possono partecipare al presente Bando.
4. L'impresa richiedente il contributo non può inoltre trovarsi in rapporto di collegamento/controllo – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile - e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di domanda di contributo. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Spese ammissibili e tempistiche del progetto

1. Per gli ambiti dell'art. 2 del presente Bando sono ammissibili le spese per la realizzazione di ogni attività diretta ad analizzare, creare, gestire e sviluppare una presenza online e/o una strategia di digital marketing. Rientrano le spese per la realizzazione di siti web e di sistemi di e-commerce, sistemi di ottimizzazione della presenza online (es. SEO), oltre che per l'acquisto di hardware e software necessari a realizzare il progetto, nonché tutte le attività connesse (customer experience, geolocalizzazione, integrazione con applicativi aziendali e CRM).
2. La spesa massima ammissibile per l'acquisto di hardware e software, purché collegata al progetto consulenziale e/o formativo, è pari a Euro 500,00.
3. Sono **in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi per la predisposizione e presentazione della domanda di contributo e/o la rendicontazione, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, spese per la connessione a reti telefoniche e telematiche, servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. tenuta della contabilità, fatturazione....), gli oneri contributivi e previdenziali, le imposte di qualsiasi natura.

4. Si precisa che in caso di attività formativa il percorso può essere articolato in più moduli e rivolto esclusivamente a:
 - titolari/rappresentanti legali dell'impresa;
 - soci;
 - collaboratori familiari regolarmente iscritti alla gestione Inps, commercianti/artigiani;
 - dipendenti.
5. Per l'attività formativa nella domanda e nel preventivo devono essere specificate il numero di ore per ogni modulo. L'importo massimo ammissibile per ogni ora di formazione è pari ad Euro 120,00.
6. Nella domanda e nel preventivo devono essere analiticamente suddivise le spese tra consulenza, formazione e acquisto di hardware e software.
7. Per ottenere il contributo tutte le spese ammesse devono tassativamente essere **fatturate e liquidate a partire dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda fino al 120° giorno successivo alla data di ricezione della stessa**. La comunicazione a riguardo verrà inoltrata sulla PEC dell'impresa dichiarata al Registro Imprese.
8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e di eventuali altri tributi alternativi, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. Per tale fattispecie dovrà essere presentata, in fase di domanda, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Il contributo di cui al presente Bando è un Aiuto di Stato concesso in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 2023/2831 (GUUE L/2023/ del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali previsti e risultanti da RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dai Regolamenti.

³ Ai sensi dell'art. 2.2 del Reg. UE n. 2023/2831 del 15 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 9 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime “*de minimis*” fino al massimale “*de minimis*” pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non potrà eccedere il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 10 – Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente

tramite la piattaforma RESTART dal link:

<https://restart.infocamere.it>

dalle ore 09:00 del 13 aprile 2026

alle ore 16:00 del 17 aprile 2026

termini tassativi

Non saranno considerate valide altre modalità di presentazione delle domande.

2. L'accesso alla piattaforma RESTART avviene tramite identità digitale SPID di 2° livello, Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta d'Identità Elettronica CIE del legale rappresentante dell'impresa richiedente o dell'eventuale intermediario incaricato.
3. Sarà possibile procedere alla predisposizione della pratica sul portale prima dell'apertura dei termini, a partire dalle ore 09.00 del 03 aprile 2026 fermo restando, che la domanda non potrà essere inviata prima delle **ore 09:00 del 13 aprile 2026**.
4. La domanda di contributo potrà essere trasmessa dall'impresa richiedente o da un intermediario autorizzato e indicato nell' Allegato 1 – dichiarazioni obbligatorie BANDO SVILUPPO ONLINE 2026, firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido, esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.
5. Alla pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione, **pena esclusione:**
 - a) **Allegato 1 - dichiarazioni obbligatorie BANDO SVILUPPO ONLINE 2026** contenente gli estremi della marca da bollo da Euro 16,00 (data e numero di emissione), la descrizione del progetto proposto, gli obiettivi e i risultati attesi, l'indicazione di ciascuna spesa suddivisa per tipologia, l'eventuale indicazione di costi di hardware e software con esplicita indicazione della funzionalità rispetto al progetto presentato. Il modulo dovrà essere **firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido, in formato CAdES (estensione .p7m) esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;**

- b) **Allegato 2 - MODULO FORNITORE**, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente da parte del soggetto che può legalmente impegnare l'impresa fornitrice, attestante il possesso dei requisiti indicati nell'Appendice" lettera a) differenziati in relazione alla natura del fornitore;
- c) **PREVENTIVO** di spesa redatto in lingua italiana o accompagnato da una traduzione asseverata, con esplicita indicazione delle voci di costo in Euro, intestato all'impresa richiedente (non saranno ammessi autopreventivi). Si rammenta che nel preventivo devono essere analiticamente suddivise le spese tra consulenza, formazione e acquisto di hardware e software. Il preventivo dovrà essere firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido, dal soggetto che può legalmente impegnare l'impresa fornitrice;
- d) **MODELLO** con il riepilogo dei dati inseriti generato dal sistema RESTART che dovrà essere firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido dal soggetto che invia la pratica.
6. **Per tutte le imprese partecipanti è obbligatoria la compilazione, da indicare espressamente nel modulo di domanda, del questionario di valutazione di maturità digitale riferito all'anno in corso** (*self assessment* Selfi4.0 e/o Zoom 4.0) rinvenibile al seguente indirizzo: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese>.
7. L'Allegato 1 - dichiarazioni obbligatorie BANDO SVILUPPO ONLINE 2026 e l'Allegato 2 - MODULO FORNITORE sono disponibili sul sito www.tn.camcom.it > Bandi per contributi > Bando SVILUPPO ONLINE 2026.
8. La documentazione da inserire nella piattaforma RESTART dovrà essere firmata digitalmente con certificato di sottoscrizione valido e in **formato CADES** (estensione .p7m), unico formato accettato dalla piattaforma.
9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. Dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande si procederà a predisporre la graduatoria, assegnando a ciascuna domanda un punteggio come di seguito definito:
- **punti 3:** alle imprese che **non sono state ammesse** a contributo su Bandi in ambito ESG e digitale, comunque denominati e promossi dalla Camera di Commercio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
 - **punti 2:** alle imprese che **sono state ammesse a un solo contributo** su Bandi in ambito ESG e digitale, comunque denominati e promossi dalla Camera di Commercio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
 - **punti 1:** alle imprese che **sono state ammesse a due o più contributi** su Bandi in ambito ESG e digitale, comunque denominati e promossi dalla Camera di Commercio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
- A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le domande collocate utilmente in graduatoria verranno valutate fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di

Commercio (eventualmente anche avvalendosi di soggetti esterni) relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di cui all'art. 2, del presente Bando, e dei requisiti in capo ai fornitori di cui all' "Appendice".

3. È facoltà della Camera di Commercio richiedere al soggetto richiedente tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni o la presentazione di integrazioni non pertinenti, **entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la non ammissione della domanda di contributo. **Tali integrazioni saranno gestite solo tramite PEC utilizzando l'indirizzo PEC dell'impresa dichiarato al Registro Imprese.**
4. Completata l'istruttoria verranno individuate le domande **ammesse e finanziabili**, quelle **non ammesse** per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica e le domande **non finanziabili** per esaurimento delle risorse. L'esito della domanda verrà comunicato a mezzo PEC alla singola impresa richiedente e la graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio.
5. La graduatoria sarà dinamica e verrà aggiornata in funzione delle richieste di chiarimenti e controlli che saranno effettuati dalla Camera di Commercio, nonché a seguito di rinuncia, decadenza, revoca del contributo, o integrazione delle risorse disponibili.
6. Le domande "*non finanziabili*" per esaurimento delle risorse disponibili possono essere successivamente finanziate:
 - qualora si liberino risorse in seguito a rinunce e/o dichiarazioni di decadenza dal contributo già concesso;
 - per reintegro delle risorse ai sensi dell'art. 3 del presente Bando.
7. La graduatoria con relativi aggiornamenti sarà valida fino al 31.03.2027. Scaduto tale termine il Bando sarà definitivamente chiuso.
8. Il punteggio assegnato all'impresa verrà rideterminato nel caso di successiva ammissione su Bandi analoghi promossi dalla Camera di Commercio.

Articolo 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma RESTART entro **130 giorni naturali consecutivi** dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda di contributo, pena decadenza. L'impresa quindi, **dopo la conclusione del progetto** che deve avvenire entro 120 giorni naturali consecutivi dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di concessione del contributo, ha ulteriori 10 giorni naturali consecutivi per presentare la rendicontazione.
2. Sarà facoltà dell'impresa presentare la rendicontazione prima dei termini indicati al comma 1, **purché il progetto sia concluso.**
3. La rendicontazione potrà essere trasmessa dall'impresa ammessa a contributo o da un intermediario autorizzato e indicato nell' Allegato 3 – Dichiarazioni obbligatorie rendicontazione BANDO SVILUPPO ONLINE 2026, firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido, esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa ammessa a contributo.

4. Alla pratica telematica su RESTART relativa alla rendicontazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere allegato:

- a) **Allegato 3 - Dichiarazioni obbligatorie rendicontazione** – **BANDO SVILUPPO ONLINE 2026** disponibile sul sito www.tn.camcom.it > Bandi per contributi > Bando SVILUPPO ONLINE 2026 contenente anche la **relazione conclusiva** delle attività realizzate;
- b) **copia/e della/e fattura/e** e degli altri documenti di spesa avente forza probatoria equivalente con **l'indicazione del codice CUP assegnato in fase di ammissione**;
- c) copia **dell'estratto conto bancario/postale** (non rileva la distinta bancaria) intestato all'impresa richiedente dal quale risultino **in modo puntuale ed univoco** i pagamenti effettuati relativi al progetto di cui alla domanda con **indicazione del numero e data della fattura, codice CUP assegnato in fase di ammissione**. Non verranno accettati pagamenti cumulativi con altre spese non afferenti la domanda di contributo;
- d) per le attività formative, attestato da cui risulti la frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo per ciascun soggetto partecipante firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido dal fornitore. Il corso dovrà essere concluso entro i termini previsti all'art. 7 del presente Bando. Nel caso di soggetto diverso dal titolare, legale rappresentante o socio sarà necessario dimostrare con idonea documentazione il rapporto in essere con l'impresa nel periodo di svolgimento del corso (es. busta paga);
- e) **MODELLO** riepilogativo dei dati inseriti generato dal sistema RESTART, firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido dal soggetto che invia la pratica.

Tutta la documentazione indicata, ad esclusione del punto d) e del punto e) se presentata dall'intermediario, dovrà essere firmata dal soggetto che può impegnare legalmente l'impresa richiedente.

- 5. La documentazione da inserire nella piattaforma RESTART dovrà essere firmata digitalmente con certificato di sottoscrizione valido e in **formato CADES** (estensione .p7m) unico formato accettato dalla piattaforma.
- 6. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni o la presentazione di integrazioni non pertinenti, **entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la decadenza dal contributo. **Tali integrazioni saranno gestite solo tramite PEC utilizzando l'indirizzo PEC dell'impresa dichiarato al Registro Imprese.**
- 7. L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle prescrizioni del presente Bando e all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese.
- 8. Nel caso di spese rendicontate in misura inferiore a quelle ammesse, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
- 9. L'importo del contributo verrà versato sul conto corrente dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa ed intestato alla stessa.

Articolo 13 – Conclusione del progetto, fatture e pagamento spese

1. Tutte le attività afferenti il progetto dovranno essere concluse entro 120 giorni dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda. Per i progetti diretti a realizzare siti e/o sistemi di e-commerce **sarà necessario che gli stessi siano online e funzionanti entro il termine sopra indicato.**
2. Per le imprese che intendono attivare sistemi di e-commerce si ricorda che l'attività di commercio online deve essere dichiarata al Registro Imprese. In tal caso quindi, prima della presentazione della rendicontazione, sarà necessario procedere con l'aggiornamento dell'attività effettivamente dichiarata per la vendita online.
3. Nelle fatture e nella descrizione del bonifico dovrà essere indicato obbligatoriamente il **codice CUP assegnato all'impresa in fase di ammissione della domanda a contributo.** Le spese relative all'intervento dovranno essere liquidate ai fornitori tassativamente entro il termine previsto all'articolo 7, comma 7, del Bando e il relativo pagamento dovrà avvenire esclusivamente con **bonifico "dedicato" dal quale risultino in causale numero e data della fattura e CUP.** Non verranno ammessi pagamenti effettuati senza tali specifiche, attraverso ad esempio carta di credito, assegno, ri.ba. o contanti.

Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza dell'intervento finanziato, al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nella domanda presentata e siano conclusi e le relative spese liquidate entro 120 giorni dalla ricezione della PEC di ammissione, come indicato agli artt. 7 e 13 del Bando;
 - b. regolarizzare il pagamento incompleto o tardato del diritto annuale (causato, ad esempio dall'errato computo del fatturato, dal numero di unità locali, etc). Si precisa che, ai fini del presente Bando, non è ammessa la regolarizzazione dell'omesso pagamento del diritto annuale;
 - c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.
2. Le imprese ammesse a contributo sono tenute a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, **eventuali variazioni** relative all'intervento indicato, compresa la variazione del fornitore, all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it Nel caso di variazione del fornitore dovrà essere inviato il relativo Allegato 2 - MODULO FORNITORE e preventivo. Le eventuali variazioni devono essere **preventivamente autorizzate** dalla Camera di Commercio. Si precisa che non saranno concesse variazioni di spesa che comportino una rideterminazione in aumento del contributo concesso.
3. **La presentazione delle integrazioni e/o regolarizzazioni richieste in fase di domanda e di rendicontazione deve avvenire entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata integrazione/regolarizzazione entro detto termine comporterà la non ammissione della domanda o la decadenza dal contributo.

4. I soggetti beneficiari dei contributi sono altresì obbligati a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'avvenuta erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 15 – Cause di non ammissibilità e decadenza dal contributo

1. In fase di domanda, la richiesta non sarà ammessa nei seguenti casi:
 - a. mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g);
 - b. invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal Bando;
 - c. progetto non conforme;
 - d. mancanza dei requisiti previsti per i fornitori di cui all'art. 6 del presente Bando;
 - e. mancata o insufficiente integrazione entro i termini;
 - f. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo.
2. Il contributo sarà dichiarato decaduto, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - b. mancata o insufficiente integrazione entro i termini;
 - c. mancata realizzazione del progetto o difforme realizzazione se non preventivamente autorizzata;
 - d. mancato rispetto dei termini previsti all'art. 7 e 13 relativi alla fatturazione e liquidazione delle spese;
 - e. al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 dalla lettera b) alla lettera i);
 - f. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - g. impossibilità nell'effettuare i controlli di cui all'art. 16, per cause imputabili al beneficiario;
 - h. esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 16;
 - i. espressa rinuncia al contributo.
3. Eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di decadenza del contributo, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 17 – Rinuncia al contributo

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono inviare **apposita dichiarazione firmata**

digitalmente all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Nome Impresa – RINUNCIA BANDO SVILUPPO ONLINE 2026".

Articolo 18 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della Legge provinciale n. 23/1993 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo.

Articolo 19 – Informativa trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento con sede legale in via Calepina, 13 – 38122 TRENTO, P.I. e C.F. 00262170228, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@tn.legalmail.camcom.it.
3. La informiamo che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo - Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando.
4. Laddove la domanda di contributo si riferisca ad una tipologia di intervento per la quale sia richiesta la preventiva compilazione di un questionario di autovalutazione sarà fornita una specifica "Informativa sul trattamento dei dati personali".
5. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
6. Si precisa che Lei è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
7. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi; potranno essere altresì utilizzati per la rilevazione della *customer satisfaction* e dell'impatto che l'azione camerale produce sul territorio secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2000 e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. I dati potranno essere altresì utilizzati, previo il Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, per informarLa circa le iniziative formative/informative svolte dall'Ufficio competente (Ufficio Innovazione e Sviluppo) nell'ambito della digitalizzazione-innovazione d'impresa e della tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design). Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

8. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
9. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale autorizzato della Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
10. La Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
11. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
12. Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere b) e d) e 14, comma 2, lettere d) e e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo alla casella PEC della Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento cciaa@tn.legalmail.camcom.it o al Responsabile della Protezione dei Dati rdp@tn.legalmail.camcom.it;
 - c. proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Articolo 20 – Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Trento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese.
2. La conclusione del procedimento è fissata in 3 (tre) mesi dalla data di ricezione da parte della Camera di Commercio della rendicontazione, fatti salvi i casi di sospensione per integrazione della documentazione e/o per la richiesta di ulteriori informazioni che verranno comunicate a mezzo PEC.

Articolo 21 – Analisi e verifica risultati

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, anche attraverso eventuali questionari o visite presso la propria impresa da parte di personale incaricato per tale scopo dalla Camera di Commercio.

Articolo 22 – Ulteriori informazioni

1. Copia integrale del Bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.tn.camcom.it > Bandi di contributo > Bando SVILUPPO ONLINE 2026.
2. Quesiti e informazioni sul contenuto del presente Bando potranno essere posti all'Ufficio Innovazione e Sviluppo telefonando al numero 0461 887251 o tramite e-mail all'indirizzo impresadigitale@tn.camcom.it
3. L'Ufficio Innovazione e Sviluppo non effettua analisi preventive sulle istanze di contributo.
4. Per informazioni sull'utilizzo della piattaforma RESTART in fase di domanda e/o rendicontazione, è necessario consultare i materiali informativi riportati nella sezione "Supporto" del portale stesso, raggiungibile dal link: <https://restart.infocamere.it/aiuto> , ovvero contattare l'assistenza telefonica dedicata, attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero 049 2015200.
5. L'Ufficio Innovazione e Sviluppo non fornisce assistenza e supporto tecnico alla piattaforma RESTART.
6. Tutte le imprese riceveranno le comunicazioni ufficiali relative al presente Bando all'indirizzo PEC dell'impresa dichiarato al Registro Imprese.
7. Ogni riferimento procedimentale ad un determinato arco temporale, deve intendersi in "giorni naturali e consecutivi", quindi compresi sabato, domenica e festivi.

Articolo 23 – Ricorsi

Avverso il presente Bando e i provvedimenti ad esso collegati è eventualmente possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/92 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Appendice

a. Tipologia e caratteristiche dei fornitori

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi - esclusivamente per i servizi di cui all'art. 2 - di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. centri di ricerca e trasferimento tecnologico, DIH, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter;
4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 certificati (<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
5. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 e s.m.i.;
6. **ulteriori fornitori a condizione** che:
 - i. siano iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio con un'attività, effettivamente esercitata, di consulenza e/o di formazione coerente con l'intervento relativo allo sviluppo della presenza online e alla tipologia di progetto presentato e abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività nei predetti servizi;
 - ii. nel caso di fornitori non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio abbiano un'attività pertinente in Agenzia delle Entrate e abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività di consulenza e/o di formazione coerente con l'intervento relativo allo sviluppo della presenza online e alla tipologia di progetto presentato, comprovate da fatture e/o contratti con soggetti diversi dall'impresa richiedente il contributo;
 - iii. nel caso di **fornitori esteri** è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza del fornitore, nei registri professionali o commerciali, mediante **dichiarazione asseverata**, con dichiarazione attestante la realizzazione nell'ultimo triennio di almeno tre attività di consulenza e/o di formazione coerente con l'intervento relativo allo sviluppo della presenza online e alla tipologia di progetto presentato, comprovate da fatture e/o contratti con soggetti diversi dall'impresa richiedente il contributo;
7. per i soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per quanto attiene alla fornitura di hardware e software, salvo che l'attività dichiarata al Registro Imprese sia coerente con quanto proposto dal fornitore.

b. Documento obbligatorio del fornitore

Il soggetto che può legalmente impegnare l'impresa fornitrice è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.p.r. 445/2000, attestante tali condizioni, compilando l'allegato 2 - MODULO FORNITORE, firmato digitalmente con certificato di sottoscrizione valido in **formato CADES** (estensione .p7m).